

Introduzione

Questo volume è innanzitutto figlio della necessità di individuare e sistematizzare, almeno a grandi linee, il *mare magnum* delle norme e della giurisprudenza che si sono occupate del trattamento dei dati personali per finalità di contrasto penale o per la tutela della sicurezza nazionale. Anni fa, discutendone con gli amici di Transcrime¹ avevo preparato un veloce appunto sul tema² che da allora mi ha indotto, sia per esigenze accademiche/di ricerca che per motivi professionali, ad un continuo approfondimento della materia che, oggi come allora, risulta ancora molto complessa, articolata e frammentata. Non c'è da parte di chi scrive alcuna presunzione di completezza sull'argomento (che tra l'altro richiederebbe una robusta contaminazione della prospettiva costituzionale e processuale penale) ma solo il tentativo ricognitivo di assemblare alcuni aspetti del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di contrasto criminale. Tutto o quasi ruota intorno alla previsione di contrappesi che il legislatore europeo e nazionale prevede rispetto alla limitazione di alcuni diritti fondamentali, salvaguardie che vedremo essere sia di natura quantitativa che qualitativa. Quando tale limitazione è *proporzionata e strettamente necessaria* e quando invece questa ingerenza costituisce un abuso da parte delle autorità di contrasto? Qui più che altrove l'equilibrio tra interessi contrapposti è ontologicamente instabile ma non impossibile da raggiungere. Trovo a tal proposito molto efficace la sintesi di autorevole dottrina: «libertà e sicurezza non rappresentano valori contrastanti ma due facce della stessa medaglia, parimenti meritevoli di tutela per l'ordinamento costituito³». Tuttavia, l'evolu-

¹ Transcrime è il Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Università degli Studi di Perugia.

² M. CARPINO, *Personal data processing by law enforcement: finding a route between investigation opportunities and regulatory fragmentation*, Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2020, https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2020/08/Personal-data-processing-by-Law-enforcement_Transcrime.pdf.

³ A. MARANDOLA, *Sicurezza e diritti fondamentali: aspetti processuali*, in *Processo penale e giustizia*, fasc. 11, 2019.

zione delle minacce criminali, agevolata anche dallo sviluppo massiccio delle tecnologie, può mettere a dura prova la *proporzionalità della ingerenza dello Stato* che, come scrive altra dottrina «... ha progressivamente e costantemente agevolato la trasformazione della sicurezza da interesse pubblico diffuso a diritto fondamentale della persona se non, addirittura, a valore super-primario cui tutti gli altri diritti dovrebbero essere funzionalizzati⁴». Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 25 luglio 2022 sulla strategia dell'Unione europea in materia di sicurezza, nell'introduzione si legge che «la strategia per l'Unione della sicurezza sottolinea che le nuove tecnologie *quali* l'intelligenza artificiale potrebbero essere utilizzate come un *potente* strumento per combattere la criminalità. Realizzare tale potenziale significa altresì garantire *livelli più elevati* di rispetto dei diritti fondamentali» (il corsivo è mio). La tecnologia, quindi, come mezzo che (i) potenzia il grado di offensività di alcuni reati, (ii) agevola la raccolta, il raffronto e il trattamento di grandi quantità di dati personali da parte delle autorità competenti (particolarmente analisi predittiva e comportamentale) ma anche come (iii) strumento di *igiene costituzionale* per confinare l'ingerenza allo *stretto necessario* nel rispetto del principio di *proporzionalità*. Il raffronto analitico tra banche dati istituzionali e banche dati private come quelle create da alcuni soggetti obbligati (i.e. i vettori aerei e i fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica) costituisce un *arsenale informativo* indispensabile per le autorità di contrasto con il caveat che qualità, quantità e tempo di conservazione di tali dati siano diacronicamente rispettosi dei principi stabiliti dalle norme come interpretate dalle Corti europee analogamente a quanto dovrebbe accadere per i dati personali raccolti e trattati direttamente dalle autorità competenti durante la fase delle indagini preliminari attraverso i mezzi di ricerca della prova.

A ciò si aggiunge l'ipertrofia e la frammentazione normativa di questo settore che (dalla Convenzione 108 del 1981 in poi non si contano le decisioni quadro, le direttive, i regolamenti, le raccomandazioni, i pareri, le linee guida) in un ambito così delicato per i diritti e le libertà della persona, dovrebbe essere foriera di una qualità particolarmente alta nel senso della *chiarezza, della accessibilità e della accuratezza*. Formulazioni imprecise o non adeguatamente perimetrare dei precetti normativi sovranazionali possono avere un effetto slavina sulle norme di attuazione creando, anche solo preterintenzionalmente, l'ossimoro della *ingerenza abusiva legittima*. Ciò non solo a garanzia della persona ma anche per le autorità di contrasto alle quali spesso è chiesto uno sforzo interpretativo ultroneo che non gli compete. Da questo punto di vista le Corti europee, soprattutto negli ultimi quindici anni, hanno svolto un indispensabile

⁴B. GALGANI, *Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali*, in *Archivio penale*, 2021.

e utilissimo lavoro ermeneutico che, al netto dei procedimenti principali che hanno provocato le singole interpretazioni, costituiscono *la bussola per orientarsi nelle attività di contrasto*. Il testo volutamente abbonda di citazioni testuali di norme e passi di sentenze: sono convinto, almeno per i miei studenti, che ciò agevoli sia la lettura d'insieme che quella di dettaglio. In particolare, soprattutto nei capitoli della parte terza e quarta, selezionando i passaggi cruciali delle conclusioni degli avvocati generali e dei giudici nei ricorsi pregiudiziali davanti alle Corti di giustizia o nei ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo ho spesso riportato nel testo o nelle note a piè pagina, anche integralmente, molti passaggi cruciali a mio parere imperdibili. L'obiettivo è stato duplice: (1) non perdere la fisiologica doppia visione sulle questioni sollevate dai ricorrenti valorizzando l'iter argomentativo logico-giuridico e gli spunti di riflessione delle parti del procedimento; (2) poter seguire il percorso diacronico dei giudici apprezzandone l'evoluzione o l'involuzione rispetto agli stessi temi. Tutti gli abbondanti corsivi presenti nell'opera sono di chi scrive: ciò per evidenziare gli aspetti di maggiore rilevanza dei testi normativi, della dottrina e della giurisprudenza nella speranza di agevolare il lettore a scorgere con immediatezza coerenze e distonie nel dipanarsi dello studio.

Milano, 27 giugno 2024

Massimiliano Càrpino

